DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

recante modifica della decisione 2006/588/CE recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012

[notificata con il numero C(2008) 5534]

(2008/789/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/410/CE della Commissione [2] ha fissato tra l'altro gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, che sono messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari 2007-2013.

(2) Gli importi risultanti dall'applicazione della modulazione, fissati dalla decisione 2006/410/CE, sono stati modificati dalla decisione 2008/787/CE della Commissione [3]. La modifica incide sugli importi corrispondenti agli anni dal 2008 al 2012. Essa è dovuta da un lato all'aumento dei pagamenti diretti in seguito alla riforma dei settori degli ortofrutticoli e del vino e dall'altro alla riduzione dei massimali nazionali fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003, a seguito del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento. È quindi necessario modificare anche gli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012.

(3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 2006/588/CE della Commissione [4].

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/588/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[2] GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.
[3] Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU L 240 del 2.9.2006, pag. 6.

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012

(in milioni di EUR)

Stato membro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	13,5	17,5	18,0	18,3	18,2	18,2	18,2
Danimarca	24,8	31,2	33,3	33,4	33,4	33,4	33,4
Germania	157,5	199,1	206,4	207,5	206,8	206,8	206,8
Irlanda	26,8	33,0	35,1	35,2	34,5	34,5	34,7
Grecia	47,5	59,6	64,1	64,3	61,3	61,3	61,4
Spagna	163,8	206,7	222,6	223,4	217,8	218,4	218,5
Francia	212,6	267,5	270,8	271,8	270,6	270,8	271,0
Italia	103,2	130,0	144,1	144,6	140,2	140,8	140,8
Lussemburgo	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Paesi Bassi	22,0	27,2	29,2	29,4	28,8	28,8	28,8
Austria	31,4	40,6	44,1	44,3	43,2	43,3	43,3
Portogallo	37,1	48,4	54,0	54,1	52,8	52,8	52,9
Finlandia	15,1	19,0	20,5	20,6	20,2	20,2	20,2
Svezia	19,7	24,3	25,9	26,0	25,5	25,5	25,5
Regno Unito	108,0	135,7	136,4	136,7	136,3	136,3	136,3»